



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.2.2008
COM(2008) 81 definitivo

2008/0036 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario¹ (il “mandato orizzontale”). L’obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Su altri punti, come la tassazione del carburante per l’aviazione, le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, o accordi commerciali obbligatori tra linee aeree, è necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell’accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei sedici accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e il Pakistan.

¹ Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo nella misura in cui mira a conformare gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei al diritto comunitario.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Gli Stati membri sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con il Pakistan che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei fra gli Stati membri e il Pakistan. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare pienamente del diritto di stabilimento. L'articolo 4 risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, che vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi (*price leadership*) per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 5 rende conformi al diritto comunitario della concorrenza le disposizioni degli accordi bilaterali che sono chiaramente anticoncorrenziali (accordi commerciali obbligatori tra linee aeree).

- **Base giuridica**

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario.

- **Scelta degli strumenti**

Un accordo fra la Comunità e il Pakistan costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con il Pakistan.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri con il Pakistan sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato dal Pakistan con la Comunità.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato un accordo con il Pakistan su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.
2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

² GUC del , pag. .

3. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato un accordo con la Repubblica islamica del Pakistan su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione.../.../CE del Consiglio, del [...]5.
- (4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

³ GU C del , pag. .

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU C del , pag. .

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN:

(di seguito denominata “Pakistan”)

dall'altra,

(in appresso denominate “le parti”)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che devono essere resi integralmente conformi al diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, la Comunità europea ha concesso ai vettori comunitari stabiliti in uno Stato membro il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e i quattro paesi terzi di cui all'allegato 3 che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria europea,

RICONOSCENDO che tutti gli aspetti degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan devono essere integralmente conformi alla legislazione delle parti in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea, né con la legislazione pakistana,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei

sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan non intendono, nell'ambito del presente Accordo, aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica islamica del Pakistan, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica islamica del Pakistan, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro della Comunità europea, la Repubblica islamica del Pakistan rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione comunitaria; nonché

- ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché
 - iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato; nonché
 - iv. il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio.
3. La Repubblica islamica del Pakistan può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o
 - ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o
 - iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; o
 - iv. il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato una valida licenza di esercizio; o
 - v. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica islamica del Pakistan ed un altro Stato membro e che la Repubblica islamica del Pakistan dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; o
 - vi. il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo e di una licenza di esercizio rilasciati da uno Stato membro col quale la Repubblica islamica del Pakistan non abbia alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei e che tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico o le opportunità commerciali correlate a un vettore titolare di una licenza rilasciata dalla Repubblica islamica del Pakistan.

4. La Repubblica islamica del Pakistan esercita i diritti di cui al paragrafo 3 senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità, a condizione che possiedano i requisiti di cui sopra.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica islamica del Pakistan in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica islamica del Pakistan si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica islamica del Pakistan in forza di un accordo di cui all'allegato 1 che contenga una disposizione indicata nell'allegato 2, lettera d), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata senza discriminazioni.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati all'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. In qualsiasi momento, ognuna delle parti può chiedere che si tengano consultazioni finalizzate a una revisione o a una modifica del presente accordo mediante reciproco consenso e l'altra parte risponde a tale richiesta entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata avanzata.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica islamica del Pakistan che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 9

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA:

**PER LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL
PAKISTAN:**

ALLEGATO 1

Elenco provvisorio degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

- a) **Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica islamica del Pakistan e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo**
- **Accordo fra il governo federale dell'Austria e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei siglato a Rawalpindi il 28 maggio 1971, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Austria” nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto ad Islamabad il 27 settembre 2006, nel seguito denominato “memorandum d'intesa Pakistan-Austria” nell'allegato 2
 - **Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Islamabad il 22 ottobre 1969, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Bulgaria” nell'allegato 2;
 - **Accordo fra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Praga il 2 settembre 1969, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Repubblica ceca” nell'allegato 2;
 - **Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 31 luglio 1950, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Francia” nell'allegato 2;

modificato dallo scambio di note del 29 agosto e del 20 e 31 ottobre 1960;

modificato dallo scambio di note del 2 e 9 luglio 1974;
 - **Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e il Pakistan** fatto a Bonn il 20 luglio 1960, in appresso “Accordo Pakistan-Germania” nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il Verbale concordato fatto a Bonn il 12 novembre 1998;
 - **Accordo fra il governo della Repubblica greca e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto ad Atene il 15 novembre 2005, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Grecia” nell'allegato 2;
 - **Accordo fra il governo della Repubblica popolare ungherese e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Budapest l'11 maggio 1977, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Ungheria” nell'allegato 2;
 - **Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Roma il 5 ottobre 1957, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Italia” nell'allegato 2;

modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Roma il 16 gennaio 1974;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Roma il 24 marzo 2004.

- Accordo fra **il governo della Repubblica di Malta e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a La Valletta il 25 aprile 1975, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Malta” nell'allegato 2;

- Accordo fra **il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 17 luglio 1952, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Paesi Bassi” nell'allegato 2;

modificato dal Verbale concordato fatto all'Aia il 27 aprile 1995;

modificato dal Verbale concordato fatto all'Aia il 28 giugno 1995;

modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Bhurban il 16 novembre 1995;

modificato dal Verbale concordato fatto all'Aia il 25 marzo 1997;

modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa riservato fatto a Karachi il 28 novembre 1998.

- Accordo fra **il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Rawalpindi il 30 ottobre 1970, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Polonia” nell'allegato 2;

- Accordo fra **il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Portogallo** in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 7 giugno 1958, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Portogallo” nell'allegato 2;

- Accordo sui trasporti aerei fra **il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Regno di Spagna** fatto a Madrid il 19 giugno 1979, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Spagna” nell'allegato 2;

modificato dallo scambio di note del 20 e 29 luglio 1988;

- Accordo fra **il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Rawalpindi il 9 gennaio 1973, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Romania” nell'allegato 2;

- Accordo fra **il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 14 settembre 1999, nel seguito denominato “Accordo Pakistan-Regno Unito” nell'allegato 2;

modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Londra il 9 febbraio 2000.

- b) **Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica islamica del Pakistan e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo**

- Accordo fra **il governo del Regno di Danimarca e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan** in materia di servizi aerei fatto a Oslo il 23 marzo 1999, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Danimarca” nell’allegato 2;

completato dal Memorandum d’intesa tra i paesi scandinavi e il Pakistan fatto a Oslo il 23 marzo 1999;

- Accordo fra **il governo della Repubblica islamica del Pakistan e il governo del Granducato del Lussemburgo** in materia di servizi aerei fatto a Karachi il 14 ottobre 1997, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Lussemburgo” nell’allegato 2;

integrato dal Memorandum d’intesa fatto a Karachi il 14 ottobre 1997;

- Accordo sui servizi aerei fra **il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica islamica del Pakistan** fatto a Oslo il 23 marzo 1999, nel seguito denominato “accordo Pakistan-Svezia” nell’allegato 2;

completato dal Memorandum d’intesa tra i paesi scandinavi e il Pakistan fatto a Oslo il 23 marzo 1999.

ALLEGATO 2

Elenco provvisorio degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell'Accordo Pakistan-Austria e articolo 2 bis del Memorandum d'intesa Pakistan-Austria fatto a Islamabad il 27 settembre 2006;
- Articolo III dell'Accordo Pakistan-Bulgaria;
- Articolo III dell'Accordo Pakistan-Repubblica ceca;
- Articolo 3 dell'Accordo Pakistan-Danimarca;
- Articolo 2 dell'Accordo Pakistan-Francia;
- Articolo 3 dell'Accordo Pakistan-Germania;
- Articolo 3 dell'Accordo Pakistan-Grecia;
- Articolo 3 dell'Accordo Pakistan-Ungheria;
- Articolo II dell'Accordo Pakistan-Italia;
- Articolo 3 dell'Accordo Pakistan-Malta;
- Articolo III dell'Accordo Pakistan-Polonia;
- Articolo II dell'Accordo Pakistan-Portogallo;
- Articolo III dell'Accordo Pakistan-Romania;
- Articolo 3 dell'Accordo Pakistan-Spagna;
- Articolo 3 dell'Accordo Pakistan-Svezia;
- Articolo 4 dell'Accordo Pakistan-Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell'accordo Pakistan-Austria e articolo 2 ter del Memorandum d'intesa Pakistan-Austria;
- Articolo IV dell'Accordo Pakistan-Bulgaria;
- Articolo IV dell'Accordo Pakistan-Repubblica ceca;
- Articolo 4 dell'Accordo Pakistan-Danimarca;
- Articolo 2 dell'Accordo Pakistan-Francia;

- Articolo 4 dell’ Accordo Pakistan-Germania;
- Articolo 4 dell’ Accordo Pakistan-Grecia;
- Articolo 4 dell’ Accordo Pakistan-Ungheria;
- Articolo VIII dell’ Accordo Pakistan-Italia;
- Articolo 4 dell’ Accordo Pakistan-Lussemburgo;
- Articolo 4 dell’ Accordo Pakistan-Malta;
- Articolo VIII dell’ Accordo Pakistan-Paesi Bassi;
- Articolo IV dell’ Accordo Pakistan-Polonia;
- Articolo VIII dell’ Accordo Pakistan-Portogallo;
- Articolo IV dell’ Accordo Pakistan-Romania;
- Articolo 4 dell’ Accordo Pakistan-Spagna;
- Articolo 4 dell’ Accordo Pakistan-Svezia;
- Articolo 5 dell’ Accordo Pakistan-Regno Unito.

c) Sicurezza:

- Allegato D del Memorandum d’ intesa Pakistan-Austria;
- Articolo V dell’ Accordo Pakistan-Bulgaria;
- Articolo V dell’ Accordo Pakistan-Repubblica ceca;
- Articolo 16 dell’ Accordo Pakistan-Danimarca;
- Articolo 8 dell’ Accordo Pakistan-Grecia;
- Articolo 5 dell’ Accordo Pakistan-Ungheria;
- Articolo II dell’ Accordo Pakistan-Italia;
- Articolo 6 dell’ Accordo Pakistan-Lussemburgo;
- Articolo 5 dell’ Accordo Pakistan-Malta;
- Articolo II del Verbale concordato Pakistan-Paesi Bassi del 25 marzo 1997;
- Articolo V dell’ Accordo Pakistan-Romania;
- Articolo 5 dell’ Accordo Pakistan-Spagna;
- Articolo 16 dell’ Accordo Pakistan-Svezia.

d) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

- Articolo 9 dell'Accordo Pakistan-Austria;
- Articolo VIII dell'Accordo Pakistan-Bulgaria;
- Articolo VIII dell'Accordo Pakistan-Repubblica ceca;
- Articolo 11 dell'Accordo Pakistan-Danimarca;
- Articolo 6 dell'Accordo Pakistan-Francia;
- Articolo 4 del Verbale concordato fatto a Bonn il 12 novembre 1998, come applicato transitoriamente nel quadro dell'Accordo Pakistan-Germania;
- Articolo 13 dell'Accordo Pakistan-Grecia;
- Articolo 9 dell'Accordo Pakistan-Ungheria;
- Articolo VI dell'Accordo Pakistan-Italia;
- Articolo 10 dell'Accordo Pakistan-Lussemburgo;
- Articolo 9 dell'Accordo Pakistan-Malta;
- Articolo VI dell'Accordo Pakistan-Paesi Bassi;
- Articolo VIII dell'Accordo Pakistan-Polonia;
- Articolo VI dell'Accordo Pakistan-Portogallo;
- Articolo IX dell'Accordo Pakistan-Romania;
- Articolo 9 dell'Accordo Pakistan-Spagna;
- Articolo 11 dell'Accordo Pakistan-Svezia;
- Articolo 7 dell'Accordo Pakistan-Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

- a) **La Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) **Il Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) **Il Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- d) **La Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).